



PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO, FORNITURA DI ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE FINALIZZATE ALL’EROGAZIONE DI SERVIZI DI SMART CITY PRESSO IL COMUNE DI SOLARO



DOCUMENTO

BOZZA DI CONVENZIONE

VERSIONE

3.00

Sommario

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI	6
1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI	6
2. DEFINIZIONI	6
3. CONDIZIONI GENERALI	6
4. OGGETTO	7
4.1. PRESTAZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8
4.2. PRESTAZIONI SPECIFICHE PER I SERVIZI DI SMART CITY	8
5. DURATA ED EFFICACIA.....	9
SEZIONE II- SOCIETA' DI PROGETTO	9
6. SOCIETA' DI PROGETTO	10
7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO	11
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE	12
8. AUTORIZZAZIONI	12
9. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE.....	12
10. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO	14
11. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	18
12. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	18
13. FORZA MAGGIORE.....	19
SEZIONE IV – PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESECUZIONE.....	20
14. PROGETTAZIONE E CONSEGNA DELLE AREE	20
14.1. 14.1 PROGETTAZIONE E VARIANTI.....	21
15. ESECUZIONE DEI LAVORI	22
16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	22
17. COLLAUDO	22
18. ESPROPRIAZIONI.....	23
19. MODIFICHE DEL CONTRATTO	24
20. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE	25
21. CONTRIBUTO	26

22.	DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE.....	27
	SEZIONE V – GESTIONE	27
23.	FASE DI GESTIONE	27
24.	SERVIZIO DI DISPONIBILITÀ	28
25.	REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO	28
26.	SPECIFICAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI	30
27.	SOSPENSIONE DEI SERVIZI	32
28.	VERIFICA DELLE ATTIVITA' E PENALI RELATIVE ALLA FASE DI GESTIONE	33
29.	CANONE OMNICOOMPENSIVO: COMPOSIZIONE, TERMINI DI PAGAMENTO E AGGIORNAMENTO	36
29.1.	CANONE OMNICOOMPENSIVO.....	36
29.2.	AGGIORNAMENTO DEL CANONE.....	36
29.2.1.	VARIAZIONE DEI PARAMETRI DI SERVIZIO	37
29.2.2.	VARIAZIONE DEL COSTO DEI VETTORI ENERGETICI	38
29.2.3.	ADEGUAMENTO AL TASSO DI INFLAZIONE	39
29.2.4.	CONGUAGLIO ANNUO	40
30.	CANONE E DECURTAZIONE AUTOMATICA	41
	SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF	42
31.	EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	42
32.	RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO.....	42
	SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI.....	43
33.	CAUZIONI	43
34.	POLIZZE ASSICURATIVE	44
35.	GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI	46
	SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE	47
36.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	47
37.	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO	47
38.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE	49
39.	SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO	49

40.	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE	50
41.	REVOCA DELLA CONCESSIONE	51
42.	RECESSO	51
43.	EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO.....	52
44.	RIFINANZIAMENTO.....	53
45.	MONITORAGGIO.....	53
46.	CONFORMITA' DELL'INTERVENTO	53
47.	SUBCONCESSIONE.....	53
48.	PROPRIETA' DELL'OPERA	54
49.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE 54	
50.	SPESE CONTRATTUALI, DI REGISTRO E ACCESSORIE	54
51.	POTERI DI RAPPRESENTANZA	55
52.	MODALITA' DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA, CONTENZIOSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	55
53.	COMUNICAZIONI	55
54.	RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI	55
	ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI	56
	ALLEGATO 2: DEFINIZIONI	57
	ALLEGATO 3. MATRICE DEI RISCHI	62

CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO, FORNITURA DI ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE FINALIZZATE ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI DI SMART CITY AI SENSI DEGLI ARTT. 179 CO. 3 E 183 CO. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

TRA

(CONCEDENTE) Comune di [•], con sede legale in [•], in persona del Direttore generale [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

E

(CONCESSIONARIO) [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•], R.E.A. n. [•], in persona del Legale rappresentante *pro-tempore* [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)

PREMESSO CHE

1. L'art. 183, comma 15 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, disciplina la Finanza di Progetto ad iniziativa privata per l'affidamento di concessioni di lavori e di servizi nell'ambito dei contratti di partenariato pubblico-privato, come definiti dall'art. 3 del medesimo d.lgs. n. 50/2016;
2. in data [•], ha [•] presentato all'Ente, ai sensi degli artt. 179 comma 3 e 183 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito, il "Codice"), una proposta avente ad oggetto una concessione per lo svolgimento dei servizi di riqualificazione energetica, adeguamento tecnologico e normativo, fornitura di energia, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e per la realizzazione e gestione di infrastrutture finalizzate all'erogazione di servizi di Smart City ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del Comune di SOLARO (di seguito, la "Proposta");
3. in considerazione dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici, al miglioramento dell'efficienza energetica e del servizio di illuminazione pubblica, anche attraverso l'impiego delle tecnologie più aggiornate disponibili sul mercato ed a dotare il Comune di servizi ad elevato contenuto tecnologico, di seguito denominati Servizi di Smart City, il Comune di SOLARO con delibera di [indicare organo deliberante] n. [•] del [•] ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica e per la realizzazione e gestione di infrastrutture per i servizi di Smart City depositato dalla Società [•] [oppure] dall'A.T.I. [•]. Il Comune ha, quindi, provveduto, con deliberazione n. [•] del [•], all'adozione nell'ambito del proprio programma, del suddetto studio di fattibilità ed all'approvazione, a tutti gli effetti, di tutti i relativi atti e documenti, compreso, in particolare, il piano economico-finanziario asseverato (di seguito "PEF"), recante i presupposti e le condizioni di base dell'equilibrio economico-finanziario dello studio di fattibilità anzidetto;
4. con atto deliberativo n. [•] adottato in data [•], la Giunta Municipale [oppure il Consiglio Comunale] ha dichiarato d'interesse pubblico per il Comune di SOLARO la Proposta presentata dalla Società [•] [oppure: dall'A.T.I. [•]] e specificata al precedente punto;

5. in data [•], con provvedimento amministrativo n. [•] è stato approvato il disciplinare di gara per l'affidamento della Concessione per lo svolgimento dei servizi di riqualificazione energetica, adeguamento tecnologico e normativo, fornitura di energia, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e per la realizzazione e gestione di infrastrutture finalizzate all'erogazione di servizi di Smart City, mediante procedura di gara aperta da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164, comma 2, 95 e 173 del Codice;
6. in data [•], è stato pubblicato il Bando di Gara [(solo se l'opera è sopra soglia) sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. [•] e in data [•]] sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. [•] del [inserire data] o su Bollettino ufficiale regionale (BUR) n. [•] del [inserire data] e per estratto, sui seguenti quotidiani [•];
7. in data [•], con provvedimento [specificare il provvedimento] n. [•] è stato individuato [specificare l'aggiudicatario] costituito da [•] quale aggiudicatario finale della Concessione, ai sensi dell'articolo 173 del Codice;
8. in data [•], con provvedimento [specificare il provvedimento] n. [•], il Concedente ha disposto l'affidamento della Concessione relativa all'intervento di [•] in favore di [•] costituito da [•], in qualità di Concessionario;
9. [(nel caso in cui sia stata costituita la Società di Progetto) in data [•], ai sensi dell'articolo [•] del Bando di Gara e dell'articolo 184 del Codice, è stata costituita la Società di Progetto [specificare nome e forma societaria] con capitale sociale di euro [•], sede legale in [•], alla via [•], n. [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese [•], la quale è subentrata a titolo originario nella posizione del Concessionario];
10. le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione per lo svolgimento dei servizi di riqualificazione energetica, adeguamento tecnologico e normativo, fornitura di energia, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e per la realizzazione e gestione di infrastrutture finalizzate all'erogazione di servizi di Smart City;
11. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario: l'importo dell'investimento che è pari a [•] milioni di euro e, in particolare, i costi di progettazione pari a [•] milioni di euro e quelli di costruzione pari a [•] milioni di euro; la durata della Concessione; l'importo e le modalità di corresponsione e dei Corrispettivi di cui agli articoli 21, 28, 29 e [30]; e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario;
12. il Concessionario sopporta per intero il rischio c.d. operativo, ossia il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi, ai sensi e per gli effetti del comma 1, lett. zz) dell'art. 3 (Definizioni) del Codice degli Appalti, nei termini e con le modalità disciplinati nel presente contratto. In particolare, nell'ambito del rischio operativo, il Contratto comporta il trasferimento del Rischio di Costruzione e del Rischio di Disponibilità, secondo le modalità ed i termini di seguito descritti e puntualmente indicati nella Matrice dei Rischi allegata alla presente Convenzione, che qui si richiama quale parte integrante del Contratto;
13. [in data [•], con atto n. [•], il Concedente ha delegato il Concessionario all'esercizio dei suoi poteri espropriativi].

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
 - a. è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente le obbligazioni da esso nascenti;
 - b. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti [(solo nel caso in cui non sia costituita la Società di Progetto), non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni];
 - c. è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
 - d. non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
 - e. non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 12.
3. Non è ammessa la cessione del Contratto.

4. OGGETTO

1. Il presente contratto è conforme all'APPENDICE B (contenuti minimi dell'offerta contrattuale del servizio di efficienza energetica) della norma UNI CEI 11352:2014.
2. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in Concessione per lo svolgimento dei servizi di riqualificazione energetica, adeguamento tecnologico e normativo, fornitura di energia, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e per la realizzazione e gestione di infrastrutture finalizzate all'erogazione di servizi di Smart City. Il valore della Concessione, in applicazione dell'art. 167 D.lgs. 50/16 e s.m.i., è pari a euro [indicare il valore in cifre e lettere].
3. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:
 - a. la predisposizione del Progetto Esecutivo degli impianti e delle infrastrutture finalizzate all'erogazione di servizi di Smart City;
 - b. ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell'Opera;
 - c. l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto definitivo e al Progetto Esecutivo;
 - d. la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell'Opera previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità dell'Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione;
 - e. la gestione dell'Opera e l'erogazione dei Servizi (i) di illuminazione pubblica (ii) di Smart City da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione V;
 - f. la fornitura dell'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti oggetto della Concessione, ove prevista dal Progetto dell'Offerta attraverso la voltura dei contratti di fornitura ad essi relativi e/o la stipula di nuovi contratti di fornitura da parte del Concessionario;
 - g. la realizzazione di un servizio di efficienza energetica comprensivo di programma di misure e verifica, miglioramento dell'efficienza energetica garantita e la comunicazione delle performance energetiche periodiche conseguite secondo quanto previsto dall'allegato B della UNI CEI 11352;
 - h. le attività di reperibilità, pronto intervento, controllo e monitoraggio.
4. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.
5. L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all'articolo 19.
6. La Concessione si articola nelle seguenti fasi:
 - a. Fase di Gestione: in tale fase il Concessionario deve svolgere le attività di gestione ed esercizio dell'Impianto, comprese le attività di Manutenzione Ordinaria e di Manutenzione Straordinaria, ai sensi della Convenzione, dei Documenti Contrattuali e della normativa vigente in materia.
 - b. Fase di Progettazione: in tale fase il Concessionario deve svolgere le attività di progettazione definitiva e di progettazione esecutiva del rifacimento dell'Opera, con lo svolgimento di ogni prestazione inerente all'attività di progettazione medesima, ai sensi della Convenzione, dei Documenti Contrattuali e della normativa vigente in materia;

- c. Fase di Costruzione: in tale fase il Concessionario deve svolgere le attività di costruzione dell'Impianto, con l'esecuzione di ogni prestazione inerente all'attività di costruzione ai sensi della Convenzione, dei Documenti Contrattuali e della normativa vigente in materia;
- 7. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.
- 8. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.
- 9. Resta inteso tra le Parti che il Concessionario potrà usufruire degli eventuali benefici economici, ottenibili dai Titoli di Efficienza Energetica, connessi allo svolgimento degli interventi di efficientamento energetico, laddove resi disponibili dalla normativa di volta in volta applicabile. Sarà onere del Concessionario richiedere e produrre gli eventuali documenti necessari e/o eseguire i vari adempimenti richiesti senza aggravio alcuno per il Concedente. In nessun caso il mutamento dei benefici connessi allo svolgimento degli interventi oggetto della presente Concessione potrà avere come conseguenza un incremento degli oneri, diretti o indiretti, a carico del Concedente.

4.1. PRESTAZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- 1. In conformità al D.M. 28/03/2018 (Criteri Ambientali Minimi per il Servizio di Illuminazione Pubblica), il servizio di illuminazione pubblica prevede l'esecuzione delle attività di seguito riepilogate, per tutti gli impianti compresi nel Perimetro del Servizio, come successivamente illustrato nell'articolo 26 lettera a), anche relativamente alle componenti di impianto che insistono su parti non nelle disponibilità dell'amministrazione (ad esempio promiscuità elettriche o meccaniche):
 - a. la conduzione;
 - b. la manutenzione ordinaria;
 - c. la manutenzione straordinaria conservativa;
 - d. la manutenzione straordinaria non conservativa;
 - e. le verifiche periodiche.
 - f. il mantenimento della qualità del servizio

4.2. PRESTAZIONI SPECIFICHE PER I SERVIZI DI SMART CITY

- 1. Il servizio prevede l'implementazione delle apparecchiature e dei sistemi di seguito indicati e dettagliatamente descritti nel Progetto dell'Offerta, oltre l'esecuzione delle attività manutentive di seguito riepilogate e il mantenimento in esercizio di connettività e software necessari al funzionamento, per tutti gli impianti compresi nel Perimetro del Servizio, secondo le modalità specificate nel Progetto dell'Offerta ed al successivo articolo 26 b);
- 2. Elenco delle apparecchiature e dei sistemi suddivisi per tipologia:

- *Centraline per il monitoraggio ambientale (da confermare)*
 - *Hot-Spot Wi-fi (da confermare)*
 - Telecontrollo punto punto sul 100% dei punti luce.
3. Per ciascuno dei servizi di Smart City sopra elencati e con le precisazioni di cui al precedente comma 2, il Concessionario eseguirà, per tutta la durata della Concessione, le attività manutentive di seguito specificate, fatte salve eventuali diverse prescrizioni indicate nel Progetto dell'Offerta:
- a. le operazioni di manutenzione ordinaria programmabile specificatamente previste nel Progetto dell'Offerta, nei libretti d'uso e manutenzione e/o nella documentazione tecnica specifica di ciascun apparecchio o sistema facente parte del Perimetro del Servizio;
 - b. le verifiche periodiche agli apparecchi e sistemi suddetti secondo gli intervalli temporali definiti nel Progetto dell'Offerta e nelle documentazioni tecniche anzidette;
 - c. le operazioni di manutenzione straordinaria, necessarie a seguito di segnalazioni di guasto o esiti di verifiche periodiche, finalizzate a ricondurre apparecchi e sistemi ai valori nominali di funzionamento definiti nel Progetto dell'Offerta e/o nella specifica documentazione tecnica.
4. Il servizio viene garantito, nelle modalità proposte nel progetto dell'offerta, tramite il mantenimento della funzionalità per il periodo contrattuale.
5. Si intendono escluse dalle prestazioni comprese nel canone:
- a. gli interventi di upgrade tecnologico richiesti dal concedente, non necessari a garantire la funzionalità del servizio;
 - b. le sostituzioni per incompatibilità con altre tecnologie implementate nel Perimetro di Servizio su richiesta del Concedente o per adeguamento a sopraggiunte norme tecniche o di legge, escludendo il caso di implementazioni su iniziativa del Concessionario;

5. DURATA ED EFFICACIA

1. Il Contratto ha la durata complessiva di [•] anni, per il tempo necessario al recupero degli investimenti per il Concessionario (art. 168 co. 2 del Codice).
2. La predetta durata, nel rispetto del Cronoprogramma allegato, è così suddivisa: [•] anni/mesi/giorni per la progettazione, [•] anni/mesi/giorni per la costruzione e [•] anni/mesi/giorni per la Gestione dell'Opera, ferme le variazioni dovute all'applicazione degli articoli 20 e 27.
3. La durata del Contratto decorre dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

SEZIONE II- SOCIETA' DI PROGETTO

[Tale Sezione va inserita qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del Codice]

6. SOCIETA' DI PROGETTO

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula del Contratto, dichiara e garantisce quanto segue:

a. il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro [indicare la cifra] interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [indicare il numero in cifre] % ([indicare il numero in lettere] per cento)];

b. la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:

- soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA:
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
- soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione [ove il bando abbia previsto specifici requisiti a carico di questi ultimi]:
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
- soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di gara:
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione).

Il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i lavori, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di Progetto, li eseguano nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta.

2. Il Concessionario si impegna a:

a. comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;

b. trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale aggiornata;

c. trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;

d. mantenere per tutta la durata della Concessione almeno il capitale sociale minimo indicato nel bando di gara, pari a euro [indicare la cifra] e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;

e. mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;

f. comunicare al Concedente entro il termine perentorio di 10 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario

è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'articolo 38.

7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

1. La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni sino a tre anni dopo la data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;
 - b. nei casi di sostituzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara e deve essere individuato dal Concessionario entro [•] giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 20 giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;
 - c. le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.
2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera c), da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.
3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.
4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.
5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 37, comma 2, lettera i).

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

8. AUTORIZZAZIONI

1. Il Concessionario si impegna ad attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi oggetto della Concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno essere imputati al Concessionario solo nel caso in cui ne sia dimostrata la colpa grave nel non avere attivato od avere tardivamente attivato i relativi procedimenti, fatti salvi gli obblighi che competono al Concedente, e salvo che il Concessionario stesso non dimostri che il ritardo derivi dal fatto del Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo ed azione di propria specifica competenza.
2. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni di propria pertinenza.
3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

9. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi degli articoli 21, 29 e 30, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
2. Compete al Concedente:
 - a. mettere a disposizione del Concessionario gli impianti alla data di consegna prevista, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario;
 - b. porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori;
 - c. approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell'articolo 14 e realizzato in conformità al progetto Definitivo, corredato dalle Autorizzazioni di cui all'articolo 8 entro e non oltre 30 giorni dalla data di validazione così come previsto dall'art. 14 punto x). Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;
 - d. approvare le eventuali Varianti di cui all'articolo 19;
 - e. nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e, su proposta di questo, nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione che avrà il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del Contratto. Il Concedente dovrà inoltre nominare il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori. Il Concedente è inoltre tenuto a designare, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori, il Tecnico incaricato del collaudo tecnico amministrativo e funzionale. Il Concessionario provvederà alla contrattualizzazione dei professionisti e provvederà al loro pagamento dietro rilascio del benestare al pagamento del concedente.

- f. richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
 - g. vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato di gestione dell'Opera, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
 - h. segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati;
 - i. conferire al proprio tesoriere, al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Canone di cui al successivo articolo 29, mandato di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723 comma II del Codice Civile, debitamente accettato dal tesoriere stesso affinché questi accantoni e vincoli, nei limiti consentiti dalle giacenze di cassa, una quota delle entrate del Concedente fino a concorrenza dell'importo del corrispettivo dovuto e disponga di tali somme esclusivamente per il pagamento in favore del Concessionario o suoi cessionari alle scadenze indicate nelle relative fatture;
 - j. riconoscere al Concessionario la possibilità di realizzare, a propria cura e spese, previo accordo autorizzativo del Concedente stesso, ulteriori interventi per l'intera durata della Concessione, oltre quelli previsti nel Progetto Esecutivo, al fine di migliorare l'efficienza energetica degli impianti oggetto della Concessione, anche in relazione a tutte le possibili evoluzioni tecnologiche che si dovessero riscontrare sul mercato;
 - k. tenere indenne il Concessionario da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dagli eventuali danni cagionati da dispositivi pubblicitari, di telecomunicazione e/o di qualsiasi altro genere installati sui sostegni di illuminazione pubblica da Terzi Concessionari. Le eventuali riparazioni che si dovessero rendere necessarie per i danni causati agli impianti oggetto della Concessione saranno remunerate dal Concedente al Concessionario ai sensi dell'articolo 40;
 - l. tenere regolati i rami e le fronde degli alberi dei viali e in genere delle aree pubbliche e private in modo che siano esclusi contatti con le linee elettriche degli impianti di illuminazione pubblica, sia mantenuto integro il flusso luminoso emesso dagli apparecchi di illuminazione e sia garantita la sicurezza degli impianti, delle apparecchiature e delle linee di alimentazione. Il concessionario si impegna ad evidenziare e risolvere, in fase di progettazione, possibili interferenze tra le linee elettriche e la vegetazione in modo da mitigare il rischio di contatto.
3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
 - a. ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 21, 27, 28 e 30;
 - b. l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell'articolo 41.
 4. La Concedente, quale proprietaria degli impianti, si riserva il diritto di sfruttamento economico delle infrastrutture, per quanto compatibile con l'esercizio, la gestione e la funzione degli impianti. A titolo esemplificativo si riserva:

- a. di installare, o concedere l'installazione, sui sostegni di apparecchiature di telecomunicazione e/o videosorveglianza del territorio, con le modalità e nei limiti consentiti dai successivi paragrafi;
- b. di installare, o concedere la collocazione di cartelli stradali e/o pubblicitari, pannelli di segnalazione multimediali anche luminosi eccetera;
- c. di utilizzare o concedere l'installazione di cavi o reti all'interno dei cavidotti.

Tale sfruttamento potrà comportare la presenza di carichi esogeni di tipo statico su pali e sostegni, o la presenza di carichi elettrici.

5. Quanto ai carichi esogeni di tipo elettrico, è consentito alla Concedente di allacciare carichi di modesta entità e il cui consumo sia determinabile su base forfettaria senza necessità di misuratori, quali ad esempio telecamere, antenne per ponti radio, ed altre apparecchiature elettroniche similari.

Il corrispettivo del consumo di energia elettrica di dette apparecchiature dovrà essere rimborsato forfettariamente dalla Concedente. Salvo espliciti accordi in merito, non saranno consentiti altri tipi di carichi elettrici quali carichi elettrici temporanei per l'alimentazione di fiere e mercati o alimentazione di pompe idrauliche. Ove presenti, l'Amministrazione procederà ad avviare, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, tutte le operazioni atte alla messa in sicurezza o all'eventuale rimozione dei carichi esogeni elettrici. Sono ammessi carichi esogeni di tipo statico, autorizzati dalla Concedente, fino ad un peso massimo di 5 kg e una superficie esposta non superiore ad 1 mq (ad esempio, cartelloni pubblicitari, targhe, insegne, bandiere). Per pesi e superfici superiori, il Concessionario concorderà con l'Amministrazione la possibilità di mantenimento del carico, previa verifica statica e del rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

10. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalle normative afferenti la presente Concessione, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività oggetto della Concessione conformemente al Progetto Definitivo presentato in sede di offerta, al successivo Progetto Esecutivo ed alle norme tecniche e di legge applicabili alle specifiche attività. Il Concessionario si impegna inoltre ad eseguire le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della Concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della Concessione stessa ad eccezione di quelle espressamente poste dal presente contratto a carico del Concedente.
2. Il Concessionario s'impegna ad elaborare le progettazioni relative alla presente Concessione nel rispetto della normativa di riferimento e del Codice, eseguendo a propria cura e spese tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto degli impianti oggetto della Concessione.
3. Il Concessionario si impegna a sostenere tutti gli oneri di progettazione, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché gli studi e le ricerche necessarie alla progettazione, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche
4. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:
 - a. redigere il Progetto Esecutivo, secondo le previsioni del Progetto Definitivo presentato dal concessionario e approvato dal Concedente in sede di gara;
 - b. sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di cui all'articolo 14.1 punto 1 relativo alla Fase di Progettazione. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di 180 giorni dalla data di efficacia del Contratto a pena di risoluzione

di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;

- c. acquisire le Autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2;
- d. mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 3;
- e. sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre 18 mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio di un'eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell'Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato in capo al Concedente;
- f. inviare al Concedente, prima della stipula, il Contratto di Finanziamento e tutti i documenti allegati;
- g. consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento [o della documentazione finanziaria relativa al Project Bond o la dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento del progetto attraverso forme alternative all'indebitamento verso terzi] nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di Finanziamento [o al Project Bond] ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 10 giorni dalla data di relativa sottoscrizione [emissione];
- h. realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
- i. mantenere l'Opera ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance;
- j. prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
- k. prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- l. collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
- m. consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;
- n. effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza semestrale al Concedente.
- o. Il Concessionario si impegna a rifondere al Concedente gli eventuali oneri afferenti attività di assistenza per l'eliminazione o la gestione nel corso di durata della Concessione delle promiscuità elettriche e/o meccaniche degli impianti di illuminazione pubblica oggetto della Concessione con gli impianti di bassa tensione di proprietà del Distributore, che questi addebiterà al Concedente in ragione di leggi, norme o disposizioni dell'Autorità competente. Il rimborso dei predetti oneri avverrà dietro presentazione delle relative fatture ricevute dal Concedente e, salvo diverso

accordo tra le Parti, sarà oggetto di compensazione rispetto agli addebiti periodici del Canone di cui all'articolo 29.1.

- p. Il Concessionario si impegna a svolgere tutte le attività oggetto della presente Concessione avendo cura di ridurre al massimo gli impatti ambientali conseguenti.
5. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.
6. Il Concessionario si impegna altresì a:
- a. organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
 - b. fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
 - c. fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
 - d. partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;
 - e. informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - i. ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Opera e/o dei Servizi;
 - ii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
 - iii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento o nel Project Bond a carico del Concessionario o dei soci;
 - iv. le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
 - v. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
 - f. inviare periodicamente con cadenza annuale le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico- privato", come di seguito indicate:
 - i. i dati relativi all'andamento dei lavori, se non ultimati, della Gestione e del Servizio;

- ii. una relazione sullo stato della manutenzione generale dell'Opera (immobili e impianti) e sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati;
 - iii. eventuali altri elementi di rilevanza contrattuale necessari per accertare la corretta gestione della Concessione. In particolare, al fine di garantire una gestione operativa delle attività afferenti i servizi oggetto della Concessione, conforme ai livelli qualitativi definiti nel Progetto dell'Offerta, nonché il corretto svolgimento e la documentabilità delle attività di Reperibilità e Pronto Intervento, il Concessionario svolgerà le seguenti Attività di Controllo e Monitoraggio secondo le modalità indicate nel Progetto dell'Offerta
 - iv. registrazione dei dati di fornitura dei vettori energetici (misurazione e contabilizzazione dell'energia elettrica), con idonei apparati conformi alle normative vigenti;
 - v. istituzione di un archivio storico, consultabile dal Concedente, di tutti i record delle segnalazioni ricevute attraverso i canali di comunicazione e delle varie fasi di intervento dall'apertura della segnalazione al ripristino definitivo ed alla annotazione sul sistema informatico della risoluzione dell'evento;
 - vi. compilazione e storicizzazione delle anagrafiche degli impianti compresi nei Perimetri dei Servizi riportanti i principali dati d'impianto, per come qui di seguito esemplificativamente descritto:
 - a. impianti di illuminazione pubblica: censimento di livello 2 come da D.M.28/03/2018 (Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica);
 - b. impianti di Smart City: numeri di matricola ove presenti e dati di targa delle apparecchiature, descrizione tipologica, luogo d'installazione, anno d'installazione
7. Il Concessionario dovrà inoltre fornire al Concedente un report annuale indicante l'energia elettrica complessivamente utilizzata, il risparmio energetico e l'efficienza conseguiti rispetto alla situazione antecedente la realizzazione delle Opere o l'esercizio precedente quello del report come accennato al precedente articolo 10 comma 5 lett. f)
8. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).
9. Il Concessionario è tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto della concessione esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica. È consentito l'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa autorizzazione da parte della Concedente e previa verifica di compatibilità di ulteriori utilizzi con la destinazione primaria oggetto della concessione. E' consentito da parte della Concedente l'utilizzo dei cavidotti oggetto della concessione ed in particolare delle tubazioni interrate e dei pozzetti di derivazione appartenenti alle reti, per il transito e la distribuzione di linee trasmissione dati in fibra ottica, previa verifica di compatibilità con la destinazione primaria oggetto della concessione.
10. Laddove previsto dal Disciplinare di Gara e secondo le modalità ivi definite, il Concessionario si impegna a rifondere al Concedente gli oneri da questo sostenuti e gli importi delle Somme a Disposizione di quest'ultimo di seguito specificati:
 - a. oneri per direzione dei lavori, collaudi, di cui all'articolo 113 comma 1 del Codice così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
 - b. oneri per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Concedente di cui all'articolo 113 comma 2 del Codice così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

- c. Somme a Disposizione per come indicate nel Prospetto Finanziario allegato al Progetto dell'Offerta;
- d. oneri per l'acquisizione da parte del Concedente della proprietà degli impianti oggetto della Concessione, laddove non già compresi nelle Somme a Disposizione anzidette.

Il rimborso per gli oneri di cui al punto a) avverrà previa presentazione da parte del Concedente delle relative fatture e sarà subordinato alla verifica di congruità dei costi per gli oneri in argomento rispetto alle tariffe degli ordini professionali, riservandosi il Concessionario di rifondere il Concedente per importi compresi entro i limiti delle suddette tariffe. Saranno altresì a carico del Concessionario gli oneri per il personale e le attrezzature necessarie per eseguire gli accertamenti, i saggi ed i riscontri oggetto di eventuali motivate richieste formali da parte del collaudatore.

11. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
 - a. dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati [*] sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
 - b. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.
 - c. dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
 - d. di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse.
 - e. nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'Opera

12. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:
 - a. ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - b. a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

- c. a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
- d. a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [•].
- d. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 38 del Contratto.

3. Il Concessionario si obbliga altresì:

- a. ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
 - b. a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - c. a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

13. FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:
- a. guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - b. esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
 - c. onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
 - d. incidenti aerei;
 - e. epidemie e contagi;

- f. fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio
2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.
3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20 e 27. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 32. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 240 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.
4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 34 e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'articolo 34 e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

SEZIONE IV – PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESECUZIONE

14. PROGETTAZIONE E CONSEGNA DELLE AREE

1. La consegna degli impianti avverrà previa sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Servizi e degli Impianti, redatto in contraddittorio tra le Parti, come accennato all'art.3 del presente Contratto.
2. Con la sottoscrizione del suddetto Verbale il Concessionario, dopo aver preso visione e verificato in contraddittorio con il Concedente lo stato degli impianti e delle apparecchiature oggetto della Concessione, ne accetta formalmente la presa in carico per tutta la durata della Concessione.
3. Il suddetto Verbale dovrà essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra Concessionario e Concedente e recare la firma congiunta. La relativa data di sottoscrizione costituirà la data di avvio dei Servizi. Il Verbale conterrà l'elenco dei contatori delle forniture di energia elettrica, con le relative letture effettuate in contraddittorio o con riferimento all'ultima lettura effettuata dai rispettivi distributori energetici ed accettata dalle Parti. Nel verbale verranno inoltre riportati e sottoscritti da entrambe le Parti i periodi di funzionamento degli impianti serviti e gli orari di attività negli edifici compresi nel Perimetro di Servizio.
4. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Concedente conferisce mandato al Concessionario per la voltura alla propria titolarità dei contratti delle forniture di energia elettrica relativi agli impianti oggetto della Concessione e, a garanzia del risultato, assume il rischio del mancato raggiungimento del Risultato Energetico così come definito nella Diagnosi Energetica di cui all'articolo 1, non potendo pretendere dal Concedente ulteriori compensi rispetto al canone di cui all'articolo 11.1 nel caso in

cui consumo energetico risultasse maggiore rispetto al valore di progetto e determinasse per il Concessionario costi non recuperabili attraverso il canone di cui all'articolo 11.1, così come più in generale affermato all'articolo 10.3 per tutti i costi a carico del Concessionario.

5. Il Concessionario si impegna a rifondere al Concedente, le somme che Questi avrà eventualmente versato per le forniture di energia elettrica relative agli impianti oggetto della Concessione, nel periodo intercorrente fra la consegna degli impianti e la decorrenza delle volture anzidette. Il rimborso sarà effettuato previa presentazione delle relative fatture e, salvo diverso accordo tra le Parti, sarà oggetto di compensazione rispetto agli addebiti periodici del Canone di cui all'articolo 11. Il rimborso escluderà gli importi relativi ai consumi energetici degli eventuali carichi esogeni rilevati dal censimento di cui all'articolo 26 lettera a4. I suddetti importi saranno in questo caso ricostruiti dal Concessionario sulla base delle potenze nominali dei suddetti carichi, dei periodi di utilizzo e dei costi medi dell'energia elettrica nei relativi periodi. I valori così determinati saranno sottoposti dal Concessionario all'approvazione del Concedente. In caso di mancato accordo sarà avviata la procedura di risoluzione della controversia descritta all'articolo 8 comma 3. Eventuali addebiti afferenti pagamenti non dovuti da parte del Concessionario per i suddetti consumi di carichi esogeni saranno regolati secondo accordi presi tra le Parti.

14.1. 14.1 PROGETTAZIONE E VARIANTI

1. Entro 90 (novanta) giorni dalla stipula della Concessione, il Concessionario sottoporrà all'approvazione del RUP, il Progetto Esecutivo delle Opere, comprensivo della Diagnosi Energetica. Il Progetto dovrà essere conforme alla normativa di riferimento ed ai punti ad esso applicabili del D.lgs. n°50/2016.

La Diagnosi Energetica, parte integrante del contratto, conterrà la definizione dei consumi di riferimento "baseline" comprensivi dei fattori di aggiustamento.

La stessa Diagnosi Energetica riporta i valori stimati del risparmio energetico ottenibile a seguito della prestazione del servizio di efficienza energetica rispetto alle condizioni di riferimento esplicitando la metodologia utilizzata ed i fattori di conversione in energia primaria utilizzati in accordo alla normativa. I valori di risparmio energetico saranno espressi in TEP, MJ e in KWh.

2. L'approvazione del Progetto Esecutivo sarà eseguita dal RUP, previa verifica della conformità al Progetto Definitivo ed agli altri documenti contrattuali entro i successivi 30 (trenta) giorni nei termini definiti al precedente articolo 5 comma 8.
3. Ai sensi dell'art. 101 D.L. n. 50/2016, i lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un Tecnico abilitato (Direttore dei lavori), nonché del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del Responsabile dei Lavori nominati dal Concedente. Il RUP sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 ("Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"). Il RUP avrà, pertanto, facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché di effettuare ispezioni e controlli. Eventuali irregolarità, dovranno essere contestate per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti e provvedendo, eventualmente, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.
4. In fase di approvazione del Progetto Definitivo il Concedente potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il Progetto dell'Offerta. In tal caso, la stima dei costi di tali modifiche, che avverrà in contraddittorio tra le Parti, dovrà tener conto anche della conseguente modifica dei tempi indicati nel Cronoprogramma, dei riflessi sul Piano Economico-Finanziario ed eventualmente sulla

durata della Concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle modifiche stesse.

15. ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.
2. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.
3. L'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
 - b. i lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta;
 - c. per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2%, si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali.
4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del Codice.
5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".
3. Il Direttore dei Lavori [, con l'Ufficio di Direzione Lavori,] e il Direttore dell'esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

17. COLLAUDO

1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del Codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti

di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice, per la nomina dell'organo di collaudo trovano applicazione le norme dettate dall'art. 216 del d.P.R. 207/2010.

2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico e rimborsati dal Concessionario come indicato nell'articolo 10 comma 9.
3. Il Collaudo ha luogo secondo le modalità stabilite dall'art. 102, comma 3, del Codice, nonché nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice, si applica la disciplina dettata dagli artt. 215 – 238 del d.P.R. 207/2010.
4. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
5. Del Collaudo in Corso d'Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.
6. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 102, comma 3, del Codice. Il Certificato di Collaudo assume carattere definitivo una volta decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il Certificato di Collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

18. ESPROPRIAZIONI

[il seguente articolo trova applicazione solo nei casi specifici di espropriazioni]

1. Il Concedente ha delegato [o si impegna a delegare (qualora non lo avesse già fatto)] il Concessionario, con atto registrato [da registrare] in data [•], n. [•], allegato al Contratto, l'esercizio [totale o parziale] [in caso di impegno a delegare riportare in dettaglio l'ambito della delega come specificata nei Documenti di Gara] dei propri poteri espropriativi.

[Nel caso in cui il Concedente nei Documenti di Gara abbia previsto di esercitare la facoltà di delega di cui al Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità]

2. Per effetto della delega, il Concessionario diviene autorità espropriante tenuta ad ottemperare agli obblighi di legge nonché a:
 - a. rispettare e conformarsi a quanto stabilito nell'atto di delega, i cui estremi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.P.R. 327/2001, dovranno essere indicati in tutti gli atti del procedimento espropriativo;
 - b. fornire aggiornamenti periodici al Concedente sullo stato delle procedure espropriative.
3. Il Concessionario, nell'ambito delle attività delegate, è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente di eventuali maggiori indennizzi rispetto a quelli previsti nel Piano Particolare degli Espropri allegato al Progetto Esecutivo determinati da errori e/o omissioni riconducibili al Concessionario stesso, nonché di tutte le spese e gli oneri derivanti dai ritardi, errori e/o omissioni riconducibili al Concessionario nella gestione del procedimento espropriativo. Gli eventuali aggravii in termini di costi e tempi conseguenti ai suddetti ritardi, errori e/o omissioni sono a carico del Concessionario.
4. Il Concessionario non può in ogni caso eccedere errori od omissioni nella stima degli oneri derivanti dal procedimento espropriativo, ivi inclusi gli indennizzi nei limiti del [30] per cento delle stime effettuate,

ancorché contenuti in atti redatti dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia e alla capacità tecnica dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non abbia rilevato tali errori od omissioni segnalandoli per iscritto al Concedente.

19. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:
 - a. modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali, nei casi di nuove lottizzazioni e ampliamenti della rete di illuminazione pubblica esistente;
 - b. lavori e servizi supplementari resi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
 - c. modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
 - d. sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);
 - e. modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;
 - f. modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione;
 - g. integrazioni di soli lavori, richiesti dal Concedente, da effettuarsi entro la fine degli interventi di adeguamento previsti nel contratto. In tal caso si applicheranno i prezzi utilizzati nel progetto di adeguamento.
2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando, in ordine di priorità decrescente, il prezzario regionale della Regione Lombardia, il prezzario dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI), altri prezzari ufficiali di carattere locale, della Camera di Commercio della Lombardia. Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto offerto dal Concessionario pari al [●]%. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezzario, il Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi. Il Concedente ha facoltà di affidare gli atti aggiuntivi al miglior offerente.
3. I lavori di cui al comma 1, lettera c), concernenti Varianti in corso d'opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:
 - a. esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b. intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'Opera o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;

- c. rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;
 - d. difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;
 - e. manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;
 - f. modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;
 - g. prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici;
4. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 2. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.
5. Per i casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'eventuale aumento di valore non può complessivamente eccedere il 50% del valore della concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.]
6. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.
7. Le modifiche di cui al presente articolo:
- a. ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'articolo 32, comma 3;
 - b. ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al Concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 32.
8. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare l'allocazione dei rischi.

20. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE

1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

- a. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:
 - i. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - ii. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - iii. ritrovamenti archeologici;
 - iv. sorprese geologiche;
- b. per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
- c. per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 13.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.
4. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b) e dell'articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i 180 giorni complessivi, e comportino altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 32.
6. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

21. CONTRIBUTO

1. Il Concedente non corrisponde alcun tipo di somma in denaro quale contributo a titolo di prezzo ex art. 165, comma 2 e/o 180 comma 6 del Codice.

22. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE

1. Con esclusione dei casi in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore ai sensi dell'Articolo 13 - Forza maggiore o una sospensione dei lavori ai sensi dell'Articolo 20 - Sospensioni e proroghe per l'ultimazione dei lavori e in conformità a quanto previsto dall'Articolo 8 – Autorizzazioni, il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Costruzione. In tal caso, i giorni di ritardo in Fase di Progettazione e/o in Fase di Costruzione non comportano alcuna estensione o proroga della durata della Fase di Gestione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.
2. In fase di progettazione, per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna del Progetto Esecutivo stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale di 50 € al giorno.
3. In fase di costruzione, per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna dell'Opera stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA.
4. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si riva sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 33.
5. Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore di 10%, da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'articolo 37.
6. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno e fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile.
7. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del Certificato di Collaudo con esito positivo nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale sono restituite al Concessionario, senza interessi o ulteriori oneri entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo.

SEZIONE V – GESTIONE

23. FASE DI GESTIONE

1. La gestione dei Servizi di cui agli articoli 24 e 26 ha inizio a far data dal verbale di consegna degli impianti.
2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.
3. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
 - b. i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
 - c. i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.

4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

24. SERVIZIO DI DISPONIBILITÀ

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell'Opera, necessari a garantire la piena fruibilità dell'Opera secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del Servizio".
2. Sono Servizi di Disponibilità dell'Opera:
 - i. il servizio di gestione dell'Opera;
 - ii. il servizio di manutenzione, ordinaria e straordinaria dell'Opera e delle sue parti;
 - iii. i servizi di illuminazione pubblica;
 - iv. i servizi di Smart City;
 - v. il servizio di fornitura di energia.
3. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell'Opera e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come previsto nel Documento denominato "Capitolato di Gestione".
4. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità dell'Opera dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell'Opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'Opera secondo gli standard previsti nel Documento denominato "Capitolato di Gestione" per tutta la durata del Contratto.
5. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata del Contratto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25.

25. REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO

1. Le Attività di Reperibilità e Pronto Intervento, finalizzate all'eliminazione delle situazioni di pericolo che possono insorgere negli impianti oggetto della Concessione, saranno attive per 24 ore al giorno tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi. A tale fine il Concessionario predisporrà una centrale operativa per il ricevimento delle segnalazioni pervenute attraverso i canali di comunicazione telefonici ed informatici definiti nel Progetto dell'Offerta. Dette segnalazioni saranno trattate e codificate dal Sistema Informativo previsto nel Progetto dell'Offerta e genereranno le procedure di intervento descritte nel presente articolo per il servizio di Smart City e specificate nel documento "Relazione Servizio e Gestione" per il Servizio di Illuminazione Pubblica in conformità al D.M.28/03/2018 (Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica).

TABELLA A:

CLASSIFICAZIONE DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI SOPRALLUOGO
---	-------------	----------------------

Emergenza	Situazioni di rischio per l'incolumità delle persone e/o di interruzione delle normali attività lavorative	Sopralluogo entro 4 ore dalla chiamata
Urgenza	Situazioni di alterazione delle condizioni ottimali (ad esempio condizioni microclimatiche) per lo svolgimento delle normali attività lavorative	Sopralluogo entro 24 ore dalla chiamata
Nessuna urgenza	Tutti gli altri casi	Sopralluogo entro 48 ore dalla chiamata

- i. A seguito della ricezione della segnalazione e dell'assegnazione del codice di intervento, saranno avviate le attività conseguenti, così articolate:
 1. messa in sicurezza della porzione di impianto oggetto di segnalazione ed eventualmente della parte di edificio interessata dalle operazioni di ripristino;
 2. analisi dello stato funzionale d'impianto per identificare le cause d'interruzione;
 3. intervento di ripristino (comprendente eventuali sostituzioni e/o riparazioni di apparecchi, apparecchiature o parti di questi) volto a riattivare il servizio.
- ii. Qualora non fosse possibile il ripristino immediato il Concessionario potrà attuare soluzioni temporanee. I tempi massimi d'intervento previsti per i diversi livelli di urgenza sono di seguito definiti:

TABELLA B:

CODICE DI INTERVENTO	TEMPO DI INIZIO ESECUZIONE
Indifferibile	Messa in sicurezza contestuale al sopralluogo
Programmabile a breve termine	Intervento di ripristino entro 2 giorni solari dalla data di sopralluogo
Programmabile a medio termine	Intervento di ripristino tra i 2 e i 5 giorni solari dalla data di sopralluogo
Programmabile a lungo termine	Intervento di ripristino oltre i 5 giorni solari dalla data di sopralluogo

- iii. In sede di sopralluogo la gravità dell'intervento potrà essere confermata o eventualmente riclassificata. Tutte le interazioni verso la Centrale Operativa, attraverso un qualunque canale

di accesso, dovranno essere registrate nel sistema informativo, che terrà traccia di tutte le comunicazioni.

26. SPECIFICAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata del Contratto i Servizi di seguito indicati:

a. Servizi di illuminazione pubblica:

a1. Il servizio di illuminazione pubblica è riferito all'insieme dell'intero impianto di illuminazione pubblica di proprietà del Concedente presenti sul territorio del Comune di SOLARO che risulta costituito, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, da n. [●] centri luminosi alimentati da linee elettriche sia aeree (su muro o su sostegni), sia interrate ed è costituito dagli elementi di seguito elencati e dettagliatamente descritti nel Progetto dell'Offerta:

- i. apparecchi
- ii. sostegni (eventualmente completi di collegamento a terra)
- iii. linee dorsali
- iv. linee di derivazione
- v. quadri elettrici di comando e protezione
- vi. sistema di telecontrollo e telegestione (ove presente nel Perimetro di Servizio o previsto nel Progetto Esecutivo)
- vii. quadri elettrici specifici per la regolazione del flusso luminoso (ove presenti nel Perimetro di Servizio o previsti nel Progetto Esecutivo)

viii. Il servizio comprende le attività dettagliatamente descritte nel Progetto dell'Offerta

a2. Il Concessionario provvederà alla fornitura di energia elettrica per i predetti impianti attraverso la voltura dei contratti di fornitura di energia elettrica già nella titolarità del Concedente e/o tramite la stipula di nuovi contratti di fornitura. Laddove nel corso della durata della Concessione venissero realizzati nuovi centri luminosi dal Concessionario o da terzi incaricati dal Concedente, il Concessionario ne acquisirà la gestione dal Concedente attraverso uno specifico verbale di consegna. Per i suddetti centri luminosi il Concessionario provvederà alle relative forniture energetiche e, a decorrere dalla data della anzidetta consegna in gestione farà decorrere l'aggiornamento del canone della Concessione secondo le modalità definite all'articolo 29.2.

a3. Nel caso di centri luminosi realizzati da terzi, per gli eventuali lavori necessari al collegamento dei suddetti centri luminosi ad impianti esistenti limitrofi od alla realizzazione di nuovi POD, il Concessionario elaborerà specifici preventivi, intendendosi tali lavori non inclusi nel canone di cui all'articolo 29.

a4. Il servizio comprende inoltre:

- i. la verifica periodica, secondo quanto previsto dalle vigenti normative, della funzionalità dei sistemi di protezione dai contatti indiretti mediante messa a terra (classe di isolamento I) e/o la sostituzione dei componenti d'impianto atta a realizzare la classe di isolamento II dell'impianto secondo quanto previsto dal Progetto Esecutivo;

- ii. la sostituzione e smaltimento delle lampade ed altro materiale, secondo i programmi manutentivi previsti nel Progetto dell'Offerta, in conformità ai disposti di legge e regolamentari relativi ai materiali tossici e/o nocivi e lo smaltimento dei rifiuti in ottemperanza al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - iii. la messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione oggetto della Concessione. Eventuali interventi migliorativi che il Concessionario dovesse ritenere necessari, volti, ad esempio, a razionalizzare le forniture energetiche e/o la quantità e la allocazione dei quadri elettrici, saranno consentiti dal Concedente al Concessionario senza specifiche formalizzazioni, sempre intendendone i relativi oneri totalmente a carico del Concessionario, con l'obbligo per il Concessionario di fornire al Concedente adeguata documentazione tecnica ed amministrativa inerente gli interventi effettuati;
 - iv. la sostituzione delle linee elettriche dell'impianto di illuminazione aeree e/o sotterranee, diverse da quelle di competenza del gestore del servizio di distribuzione elettrica, non più in grado di assicurare la corretta alimentazione degli apparecchi di illuminazione in termini di funzionalità e sicurezza elettrica, ad esempio, a causa di deterioramento degli isolamenti;
 - v. la verifica con l'ente gestore del servizio di distribuzione elettrica delle reti esistenti, l'interconnessione e le interferenze con le altre reti del territorio comunale;
 - vi. il censimento dei carichi elettrici esogeni per consentire al Concedente di avviare le pratiche per il distacco e la rimozione di quelli non autorizzati o l'installazione di idonei misuratori di energia per quei carichi elettrici esogeni che il Concedente vorrà mantenere in esercizio e che, previa verifica di fattibilità tecnica e normativa, saranno inclusi nel Perimetro di Servizio qualificandoli come Impianti Speciali;
 - vii. la sostituzione dei sostegni che durante l'arco della vigenza contrattuale dovessero ammalorarsi e determinare rischi per la pubblica incolumità;
 - viii. la sostituzione degli apparecchi di illuminazione che durante l'arco della vigenza contrattuale dovessero ammalorarsi o subire un deprezzamento del flusso luminoso tale da non consentire i livelli illuminotecnici di progetto
 - ix. la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile delle sorgenti luminose classificate come RAEE professionali in conformità all'art. 4.1.5.2 del D.M. 29.09.2017;
 - x. la formazione del personale comunale indicato dal Concedente in merito ai sistemi di tele-controllo e tele-gestione se previsti dal Progetto Esecutivo.
- a5. Il servizio comprende infine le seguenti voci, da quotarsi extra-canone e non incluse pertanto nel canone onnicomprensivo:
- i. i rifacimenti/sostituzioni di impianti o parti degli stessi per adeguamento a normative sopravvenute;
 - ii. gli ampliamenti ed estensioni dell'impianto esistente richiesti dal Concedente;
 - iii. i rifacimenti/sostituzioni di impianti/parte di impianti correttamente funzionanti e che non presentano situazioni di pericolo per volontà del Concedente;
 - iv. i ripristini danno dovuti a cause di forza maggiore;
- b. Servizi di Smart City:

- b1. Oggetto dei Servizi di Smart City sono gli apparecchi ed i sistemi indicati al precedente articolo 4.2, la cui implementazione è prevista nel Progetto Esecutivo, oltre tutti i servizi di analoga tipologia che potranno essere inseriti, nel corso della durata della Concessione, nel Perimetro dei Servizi con specifici Atti Aggiuntivi secondo le modalità definite al successivo articolo 19.
- b2. Il servizio comprende le attività elencate all'articolo 4.2 e dettagliatamente descritte nel Progetto dell'Offerta.
- b3. Il Concessionario, nell'esecuzione dei Servizi di Smart City, dovrà rispettare tutte le norme tecniche e di legge afferenti l'esercizio degli apparecchi e dei sistemi implementati, nonché le condizioni di prevenzione e protezione dai rischi ad essi collegati.
- b4. Il Concessionario assicura la piena conformità dei sistemi che implementerà nel Perimetro dei Servizi e della struttura organizzativa con la quale eserciterà le attività di realizzazione, gestione e manutenzione alle vigenti norme europee di G.D.P.R. (General Data Protection regulation; regolamento U.E. n. 2016/679) attraverso i provvedimenti organizzativi e le tecnologie specificati nel Progetto dell'Offerta, impegnandosi inoltre a mantenere senza oneri per il Concedente la conformità alle eventuali evoluzioni normative e legislative in materia per le attività svolte dalla propria struttura organizzativa e per gli apparecchi ed i sistemi implementati entro i limiti definiti al precedente articolo 4 comma 4.

- 2. Nella fornitura dei Servizi di cui al comma 1, il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le condizioni stabilite nei Capitolati di Gestione "Servizi di illuminazione pubblica" e "Servizi di Smart City".

27. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

- 1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
 - a. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
 - i. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - ii. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - iii. comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - b. per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
 - c. per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 13.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

- 2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.
4. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre [• 5] giorni dalla data di redazione.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:
 - a. i Corrispettivi continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
 - b. qualora la sospensione ecceda i due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda 45 (quarantacinque) giorni comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 32.
6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
7. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuta la componente di canone di ammortamento e una quota del 50% del canone manutentivo.

28. VERIFICA DELLE ATTIVITA' E PENALI RELATIVE ALLA FASE DI GESTIONE

1. Per il monitoraggio del livello dei Servizi sono calendarizzati incontri con periodicità annuale con il Concedente per la verifica dell'adeguatezza di tali livelli qualitativi nel corso del tempo, tenendo conto del progresso scientifico e tecnologico, al fine di apportare eventuali modifiche alle prestazioni in un'ottica evolutiva anche con riferimento a parametri quantitativi (ad es. connessi a mutamenti demografici o socio territoriali). Il monitoraggio dei Servizi sarà finalizzato alla verifica periodica (elenco esemplificativo e non esaustivo): della corretta gestione dell'Opera da parte del Concessionario; della regolare fruizione dei servizi dell'Opera da parte di [•]; del controllo del sistema di prevenzione incendi; [•][•]
2. Il Concessionario, relativamente agli obblighi scaturenti dalla qualifica di Gestore, sarà soggetto alle seguenti penali in caso di inadempimento ai seguenti vincoli:

Oggetto del controllo	Descrizione	valore penale
-----------------------	-------------	---------------

Servizi	Avvio dei Servizi	Ritardo nell'inizio dell'erogazione dei Servizi	250 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al "Verbale di Consegna dei Servizi e degli Impianti"
	Orari accensione/spegnimento impianti	Mancato rispetto degli orari di accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione pubblica	50 €/giorno per ogni quadro di alimentazione, per ogni ora o frazione di ora errata
	Tempo di sopralluogo per "Richiesta di Emergenza", tra cui "Pronto intervento", "Intera cabina spenta", "Strada al buio"	Rispetto dei tempi di intervento	50 €/ora per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella A dell'articolo 25 del presente Contratto
	Tempo di sopralluogo per "Richiesta di Urgenza", quali ad esempio "3 centri luminosi spenti"	Rispetto dei tempi di intervento	100 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 25 del presente Contratto
	Tempo di sopralluogo per "Richiesta di Nessuna Urgenza", quali ad esempio "Singolo centro luminoso spento"	Rispetto dei tempi di intervento	50 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 25 del presente Contratto
	Tempo di intervento per interventi con codice: "Indifferibile"	Rispetto dei tempi di intervento	50 €/ora per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 25 del presente Contratto
	Tempo di intervento per interventi con codice: "Programmabile a breve termine"	Rispetto dei tempi di intervento	50 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 25 del presente Contratto
	Tempo di intervento per interventi con codice: "Programmabile a medio termine" e "Programmabile a lungo termine"	Rispetto dei tempi di intervento	30 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella B dell'articolo 25 del presente Contratto
Lavori	Fase di progettazione dei lavori	Rispetto della data di consegna al RUP del Progetto Esecutivo delle Opere	50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'articolo 8 del presente Contratto

Avvio dei lavori	Ritardo rispetto alla data di avvio dei lavori	100 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al "Verbale di Consegna dei Lavori"
Fase di esecuzione dei lavori	Ritardo rispetto alle date previste di esecuzione degli interventi previsti nel Progetto Esecutivo	0,3‰ (0,3 per mille) dell'importo dei lavori
Qualità di materiali e prestazioni	Installazione di materiali, apparecchi ed apparecchiature con prestazioni inferiori a quelle previste dal Progetto Esecutivo pur se a norma e perfettamente funzionali	1.000 € per ogni tipologia di difformità dal Progetto Esecutivo determinante difetti e mancanze tali da rendere non collaudabile l'Opera ai sensi dell'art. 227 comma 1 del DPR 207/2010, oltre l'obbligo di sostituzione o di adeguamento di apparecchi e apparecchiature ai livelli previsti dal Progetto Esecutivo. La penalità è applicabile alle difformità e non alle singole apparecchiature, apparecchi, componenti o prestazioni difformi.
KPI servizio di illuminazione pubblica	$IAS = 1 - \frac{RS}{I_T} < 0,95$	1% del valore della quota del canone annuo relativo al servizio Illuminazione Pubblica
	$RC\% = \frac{N_{in}}{N_{tot}} \times 20\%$	Riduzione del canone mensile per di una percentuale pari ad RC%, fino ad un massimo del 20% e fino al ripristino dei livelli da progetto

- Le penali verranno detratte a scomputo dell'importo del canone dovuto dal Concedente alla scadenza periodica di pagamento del Canone immediatamente successiva.
- L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Concedente.
- In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il Concedente procederà all'applicazione delle penali di cui al comma 2.

29. CANONE OMNICOOMPRESIVO: COMPOSIZIONE, TERMINI DI PAGAMENTO E AGGIORNAMENTO

29.1. CANONE OMNICOOMPRESIVO

1. Il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario è costituito dal canone a base di gara al netto dello sconto offerto dal Concessionario ed ammonta ad un valore annuo pari ad € [●] oltre I.V.A. Al valore del corrispettivo ed agli importi derivanti dall'applicazione dei ribassi sopra indicati saranno applicati gli aggiornamenti ed i conguagli di cui ai successivi articoli.
2. La fatturazione del suddetto canone avverrà con cadenza mensile con importo costante e pari ad un dodicesimo del valore annuo. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica relativa al periodo mensile di riferimento. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario. Eventuali variazioni delle imposte e delle accise saranno recepite attraverso il conguaglio annuale salvo diverso accordo tra le Parti.
3. Al termine di ogni annualità il Concessionario procederà al calcolo del conguaglio annuo secondo le modalità descritte successivamente nel presente articolo. Tale importo, se positivo, sarà oggetto di specifica fattura di conguaglio da parte del Concessionario e dovrà essere corrisposto dal Concedente entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta fattura; se negativo, sarà verrà compensato da parte del Concessionario a decorrere dalla prima scadenza di pagamento dovuta dal Concedente.
4. I pagamenti non potranno essere differiti o ridotti neanche in caso di contestazione. Nei casi di ritardato pagamento, il Concessionario applicherà il tasso di mora stabilito in misura pari al tasso BCE semestrale maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fatta salva la risarcibilità del danno.

29.2. AGGIORNAMENTO DEL CANONE

1. Il canone a partire dall'inizio del secondo anno di gestione sarà soggetto ad aggiornamenti annuali correlati alle possibili variazioni di seguito riportate:
 - a. variazioni dei parametri di servizio;
 - b. variazioni del costo dell'energia elettrica;
 - c. variazioni dei prezzi al consumo
 - d. Ai fini del calcolo del conguaglio annuale il canone viene pertanto suddiviso nelle seguenti componenti:

Canone = CSIP+ CIS +CM+ CAm

Come di seguito definiti e secondo la ripartizione percentuale indicata:

CSIP = [●]% componente del canone relativa all'impiego del vettore energetico per il Servizio Illuminazione Pubblica;

CIS = [●]% componente del canone relativa all'impiego dell'energia elettrica per gli impianti di Smart City ove prevista;

CM = [●]% componente del canone relativa all'attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria;

C_{Am} = [●]% componente del canone relativa all'ammortamento degli investimenti sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere.

Di seguito sono descritte le formule di aggiornamento delle componenti del Canone correlate alle possibili variazioni sopra indicate, precisando che la componente C_{Am} non sarà soggetta ad alcun aggiornamento per l'intera durata della Concessione.

Il canone sarà soggetto ad un primo aggiornamento alla data di avvio del servizio secondo quanto descritto ai successivi articoli.

29.2.1. VARIAZIONE DEI PARAMETRI DI SERVIZIO

Per variazione dei parametri di servizio si intende il verificarsi degli eventi descritti nei successivi punti da 1. a 3, a partire dal secondo anno di gestione.

1. Variazione della potenza installata a seguito della variazione del numero di centri luminosi di illuminazione pubblica all'interno del Perimetro di Servizio espresse a mezzo del coefficiente VPI ai fini dell'aggiornamento della componente CSIP:

$$VPI = \frac{PI_{N-1} + \Delta PI_N}{PI_{N-1}}$$

Nella quale:

ΔPIN indica la variazione di potenza complessiva dell'impianto di illuminazione pubblica così come rilevata attraverso il sistema di monitoraggio all'annualità N a seguito della variazione dei centri luminosi eventualmente pesata in ragione della decorrenza dell'inserimento dei suddetti punti luce nel corso dell'annualità N.

$PIN-1$ è la potenza complessiva dell'impianto di illuminazione pubblica all'annualità N-1.

2. Le variazioni relative al periodo di funzionamento degli impianti afferenti i Servizi di Smart City saranno espresse a mezzo del coefficiente PeriodoN ai fini dell'aggiornamento della componente CIS:

$$Periodo_N = \sum_j \frac{(GG \text{ funz.}_N)_j * (\lambda_N)_j}{(GG \text{ funz.}_{N-1})_j * (\lambda_N)_j}$$

Nella quale:

$(GG \text{ funz.}_N)_j$ sono i giorni di funzionamento relativi allo specifico impianto j comunicati dal Concedente al Concessionario per l'annualità N.

$(GG \text{ funz.}_{N-1})_j$ sono i giorni di funzionamento relativi allo specifico impianto j rilevati nell'annualità precedente, come da Allegato 4 aggiornato annualmente a cura del Concessionario.

$(\lambda_N)_j$ è l'incidenza % dei consumi relativi allo specifico impianto j sui consumi totali di tutti gli Impianti di Smart City. Tale parametro permette di pesare, in termini di aumento/riduzione dei consumi, il reale contributo di una variazione dei giorni di funzionamento relativi allo specifico Impianto j; esso viene calcolato in funzione dei consumi:

- misurati per l'annualità N, laddove presente un idoneo sistema di contabilizzazione per lo specifico Impianto j;
- stimati per l'annualità N in relazione alle caratteristiche tecnologiche e gestionali dello specifico Impianto j, ove non presente un idoneo sistema di contabilizzazione per il medesimo.

3. variazioni, in aumento o diminuzione, del numero dei punti luce espresse a mezzo del coefficiente VM, ai fini dell'aggiornamento della componente CM:

$VM = VNPI$

Nella quale:

$VNPI$ variazione del numero dei punti luce nel trimestre N rispetto al trimestre N-1 come segue:

$$V_{NPI} = \frac{n^{\circ} \text{ punti luce}_N}{n^{\circ} \text{ punti luce}_{N-1}}$$

Eventualmente pesata in ragione della decorrenza dell'inserimento dei suddetti punti luce nel corso del trimestre N.

29.2.2. VARIAZIONE DEL COSTO DEI VETTORI ENERGETICI

1. Il canone a partire dall'inizio del secondo anno di gestione sarà soggetto ad aggiornamenti annuale in funzione delle variazioni dei prezzi unitari medi di riferimento dei vettori energetici, delle imposte e di tutti gli altri oneri, tra l'anno corrente (N) e l'anno precedente (N-1), pubblicati dall'Autorità competente. L'aggiornamento avverrà attraverso i coefficienti di seguito specificati:

$$k_{EL} = \left(\frac{EnergiaElettrica_N}{EnergiaElettrica_{N-1}} \right)$$

per l'energia elettrica di categoria "Altri Usi" e:

$$k_{ELIP} = \left(\frac{EnergiaElettrica_{IPN}}{EnergiaElettrica_{IPN-1}} \right)$$

per l'energia elettrica impiegata per l'illuminazione pubblica

dove:

$EnergiaElettrica_N$, $EnergiaElettrica_{N-1}$, $EnergiaElettrica_{IPN}$, $EnergiaElettrica_{IPN-1}$, indicano i valori medi anzidetti riferiti all'anno corrente (N) e all'anno precedente (N-1).

Il prezzo dell'Energia Elettrica in riferimento all'annualità considerata come segue:

$$\text{EnergiaElettrica}_{IP} = \text{PUN} + \text{ONERI} + \text{DISPACCIAMENTO} + \text{TRASPORTO} + \text{ACCISE}$$

I relativi valori medi annuali saranno determinati come media mobile dei valori mensili di prezzo (PUN) pubblicati dal Gestore del Mercato Elettrico sul sito (<https://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx>), relativi all'area geografica di riferimento e aumentati delle perdite di rete standard valide per la bassa tensione attualmente fissate in misura del 10,2% secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 111/2006 e s.m.i., a cui sommare i valori medi mensili nell'anno di riferimento relativi agli Oneri di Sistema, Dispacciamento, Trasporto ed Accise così come stabiliti, di volta in volta, dall'ARERA (www.autorita.energia.it).

Il primo aggiornamento valevole dalla data di inizio del contratto e per la durata del primo anno di gestione decorrerà dalla data di avvio del servizio ed avrà come riferimento il prezzo medio dell'energia per illuminazione pubblica compreso di oneri, dispacciamento, trasporto e accise così come sopra indicato nel periodo decorrente dal 2016 al 2019, pari 180€/MWh (0,18€/kWh).

Il coefficiente del primo aggiornamento relativo al primo anno di gestione e a partire dalla data di avvio del servizio sarà così calcolato e applicato alla quota energia:

$$k_{ELIPavvio} = \frac{\text{EnergiaElettrica}_{IPdata\ avvio\ servizio}}{180\ \text{€}/\text{MWh}}$$

Dove per $\text{EnergiaElettrica}_{IPdata\ avvio\ servizio}$ si intende, alla data di avvio del servizio, la media mobile annuale dei valori mensili dell'ultimo anno del prezzo dell'energia elettrica per illuminazione pubblica determinato come PUN + ONERI + DISPACCIAMENTO + TRASPORTO + ACCISE.

Il coefficiente per l'aggiornamento successivo, relativamente al primo anno di concessione sarà così calcolato:

$$k_{ELIP1} = \frac{\text{EnergiaElettrica}_{IP1}}{\text{EnergiaElettrica}_{IPdata\ avvio\ servizio}}$$

Dove per $\text{EnergiaElettrica}_{IP1}$ si intende il prezzo medio dell'energia elettrica per illuminazione pubblica riferito all'anno 1 di concessione e determinato come sopra riportato.

Per gli aggiornamenti successivi si applicherà il coefficiente k_{ELIP} determinato come sopra riportato e calcolato come rapporto tra il prezzo medio dell'energia elettrica per illuminazione pubblica (PUN + ONERI + DISPACCIAMENTO + TRASPORTO + ACCISE) dell'anno N rispetto al prezzo medio dell'energia elettrica dell'anno N-1.

In merito alla variazione del costo dell'energia per altri usi gli aggiornamenti si calcoleranno analogamente al meccanismo riguardante l'energia elettrica IP.

29.2.3. ADEGUAMENTO AL TASSO DI INFLAZIONE

1. La componente del Canone relativa alle attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria sarà aggiornata annualmente, in funzione delle variazioni del costo dei beni di consumo, tra l'annualità corrente (N) e l'annualità precedente (N-1), secondo la seguente formula:

$$k_M = \left(\frac{FOI_N}{FOI_{N-1}} \right)$$

Dove:

K_M è l'indice di aggiornamento calcolato attraverso il rapporto tra il valore medio degli indici mensili ISTAT di revisione per i prezzi al consumo FOI senza tabacchi riferito all'annualità N e all'annualità N-1.

Il primo aggiornamento decorrerà dalla data di avvio del servizio ed avrà come riferimento l'indice ISTAT FOI medio mensile (indice generale senza tabacchi) 2016 – 2019 come desumibile dalla tabella "Indici nazionali generali e coefficienti di raccordo tra basi diverse" pubblicata sul sito <https://www.istat.it/it/archivio/30440>, pari a 101,40, da moltiplicarsi per eventuale coefficiente di raccordo, come indicato nel medesimo sito, con l'annualità dell'avvio servizio. Il coefficiente verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$k_{Mavvio} = \text{coeff. di raccordo} * \frac{FOI \text{ data avvio servizio}}{101,40}$$

Il coefficiente per l'aggiornamento successivo al primo anno di concessione sarà calcolato come:

$$k_{M2} = \frac{FOI_2}{FOI_{data \text{ avvio servizio}}}$$

Dove per FOI_2 si intende il valore medio degli indici mensili ISTAT di revisione per i prezzi al consumo FOI senza tabacchi riferito all'anno 1 di concessione.

Per gli aggiornamenti successivi si applicherà il coefficiente k_M determinato come sopra riportato e calcolato come rapporto il valore medio degli indici mensili ISTAT di revisione per i prezzi al consumo FOI senza tabacchi riferito all'anno N il valore medio degli indici mensili ISTAT di revisione per i prezzi al consumo FOI senza tabacchi riferito all'anno N-1.

29.2.4. CONGUAGLIO ANNUO

Come precedente descritto, ai fini del calcolo del conguaglio annuale, il canone viene suddiviso nelle seguenti componenti:

Canone = CSIP + CIS+ CM+ CAm

All'avvio del servizio il canone verrà così aggiornato:

Canone avvio servizio = (CSIP× $k_{ELIPavvio}$) + (CIS× $k_{ELavvio}$) + (CM × k_{Mavvio}) + CAm

1. Per ciascuna delle voci che compongono il canone omnicomprensivo annuo all'anno N le variazioni di cui ai punti precedenti saranno calcolate con le seguenti formule:

$$C_{SIP\ N} = C_{SIP\ N-1} \cdot VPI \cdot (k_{ELIP})$$

$$C_{IS\ N} = \sum_i (C_{IS\ N-1} \cdot Periodo_N) \cdot (k_{EL})$$

Il canone omnicomprensivo annuo sarà pertanto rivisto per l'annualità N alla data del 31 dicembre, sulla base della seguente formula:

$$\text{CanoneN} = \text{CIS} + \text{CSIP} + \text{CMN} - 1 * \text{Vm} * \text{Km} + \text{Csn} + \text{Cam} + \text{Cami}$$

Dove:

C_(Am i) indica una eventuale componente del canone relativa all'ammortamento di eventuali ulteriori investimenti non previsti nel Progetto Esecutivo, ma realizzati nel periodo di validità della Concessione ai sensi del successivo articolo 13.

Sulla base delle revisioni di cui agli articoli precedenti il Concessionario è tenuto a calcolare e notificare entro il 28 febbraio dell'anno successivo l'eventuale quota di conguaglio annuale da corrispondere o richiedere al Concedente. Tale conguaglio annuale è calcolato come:

$$\text{Conguaglio annuale} = \text{CanoneN} - \text{CanoneN-1}$$

È fatto obbligo al Concessionario di aggiornare al termine di ogni annualità N ogni parametro utilizzato per il calcolo delle variazioni di cui ai precedenti articoli.

30. CANONE E DECURTAZIONE AUTOMATICA

1. Il Concedente riconosce al Concessionario un Corrispettivo omnicomprensivo calcolato secondo quanto previsto all'art. 29.
2. Nel caso in cui il livello della prestazione resa sia inferiore al Livello Minimo del corrispondente Indicatore di Disponibilità, il Corrispettivo è automaticamente decurtato di tanti punti percentuali quanti sono quelli attribuiti al valore della prestazione non resa secondo quanto indicato nel Documento denominato "Meccanismo di rettifica del Corrispettivo". Qualora tali decurtazioni, cumulativamente considerate nel periodo di un anno, siano di ammontare pari o superiore al 80% del Corrispettivo dovuto per l'anno medesimo, le stesse decurtazioni sono maggiorate di un'ulteriore percentuale pari al 20% del Corrispettivo dovuto per l'anno stesso.
3. Il mancato raggiungimento per ciascun Indicatore di Disponibilità del Livello Minimo costituisce inadempimento del Concessionario e comporta, indipendentemente dalla prova del danno, la decurtazione del Corrispettivo come indicato nel Documento denominato "Meccanismo di rettifica del Corrispettivo".
4. Il Livello Minimo per ciascun Indicatore di Disponibilità e la misura della decurtazione del Corrispettivo in caso di inadempimento sono stabiliti nel Documento denominato "Meccanismo di rettifica del Corrispettivo".
5. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario si renda necessario, previa comunicazione del Concedente, l'intervento sostitutivo di quest'ultimo, l'entità della decurtazione del Corrispettivo è maggiorata secondo quanto stabilito nel Documento denominato "Meccanismo di rettifica del Corrispettivo".
6. Il Concedente decurta gli importi del Corrispettivo alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all'accertato inadempimento. Qualora la decurtazione ecceda l'ammontare del Corrispettivo di Disponibilità, il Concedente recupera la parte residua a valere sul successivo Corrispettivo. Qualora le predette compensazioni non risultino possibili in tutto o in parte, il Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 33.

7. Il Concedente può sempre risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 37 in caso di mancato raggiungimento del Livello Obiettivo. In particolare, il Concedente può risolvere il Contratto qualora il mancato raggiungimento del predetto livello nell'erogazione dei Servizi di Disponibilità determini una decurtazione di ammontare superiore complessivamente al 90% del Corrispettivo annuale, al netto di IVA.

SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

31. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati al punto 11 delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.
2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

- Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a [•];

32. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
 - a. l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
 - b. il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 8 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
 - c. i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell'articolo 18, commi 3 e 4;
 - d. i casi di sospensione di cui all'articolo 20, comma 5, e 27, comma 5, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 45 giorni in Fase di Gestione;
 - e. le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 13, comma 3;
 - f. le modifiche al Contratto di cui all'articolo 19, comma 7, lettera b).
2. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del

Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
 - a. Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
 - b. Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
 - c. relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
 - d. schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario

4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 42, comma 2.

SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

33. CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all'articolo 21 eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell'importo totale dell'investimento complessivo pari ad euro _____ (iva esclusa) oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice.

2. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla Gestione dell'Opera, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e del rimborso delle somme versate a titolo di corrispettivo eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, nonché a garanzie delle penali relative al mancato o inesatto pagamento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione, ai sensi dell'art. 183 comma 13 seconda parte D.Lgs 50/2016, il Concessionario si impegna a prestare, almeno 10 giorni prima dell'avvio della Gestione, la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del Codice, nelle modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, per un importo pari al *[10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice]* dell'importo biennale dei Corrispettivi relativi alla quota manutenzione ed energia. Tale cauzione ha validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione.
3. Tale cauzione sarà svincolata nei termini di legge secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 103 D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii e sarà restituita alla scadenza della Concessione in seguito alla verifica sullo stato degli interventi da entrambe le Parti. A tale riguardo, si precisa che la garanzia non deve prevedere (i) il rinnovo tacito e (ii) la circostanza che il mancato rinnovo alla scadenza possa costituire un motivo per escutere la cauzione da parte dell'ente garantito a carico del garante. Sarà infatti cura del Concessionario presentare idonea garanzia, sottoscritta anche da differente garante ma comunque avente le medesime caratteristiche di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione, pena la risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario ex art. 37 della presente Convenzione.
4. Il Concessionario è tenuto ad integrare le suddette cauzioni ogniquale volta esse vengano meno, in tutto o in parte.
5. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

34. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:
 - a. polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:
 - i. dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a *[*]* [importo da definire nei Documenti di Gara ai sensi dell'articolo 103, comma 7, secondo periodo, comunque non inferiore al 100% (cento per cento) dell'importo dei lavori. La polizza sarà basata sulle specifiche caratteristiche delle opere e dovrà contenere condizioni di assicurazione tipicamente rinvenibili sul mercato per tale tipo di polizza];
 - ii. della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a *[*]* [indicare importo pari al 5% della somma assicurata per le opere, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal Codice];
 - b. [clausola da inserire esclusivamente per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 Codice] polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'Opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere pari a *[*]* [indicare un importo non inferiore al 20% del valore

dell'Opera realizzata e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla natura dell'Opera];

- c. [clausola da inserire esclusivamente per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 Codice] polizza di assicurazione della responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice, per danni cagionati a terzi, per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari a [•] [indicare importo pari al 5% del valore dell'opera realizzata, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal Codice];
 - d. integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo [ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione] e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato. Le coperture assicurative di cui al comma 1, punti b) e d), decorrono dalla data di emissione del Certificato di Collaudo [ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione] e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e risultante dal relativo Certificato. La copertura assicurativa di cui al punto c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo [ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione].
 3. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria", una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro [•]. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d'opera.
 4. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.
 5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro [•] per sinistro ed euro [•] per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:
 - a. i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;
 - b. tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
 - c. le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

d. Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione.

6. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:

a. almeno 10 giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;

b. entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze di cui all'articolo 103, comma 8, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

9. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

10. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

11. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 37 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

12. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

35. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori dell'Opera, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

36. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 10, comma 3, lettere b) ed e), da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 10 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

37. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l'ufficio e il nominativo del responsabile], all'indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
 - a. superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell'articolo 22, comma 4;
 - b. gravi vizi o difformità dell'Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'Opera o dell'erogazione dei Servizi;
 - c. perimento totale o parziale dell'Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato "Capitolato di Gestione";

- d. superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l'indisponibilità dell'Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell'articolo 30 e del Documento denominato "Meccanismo di rettifica del Corrispettivo";
 - e. mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34;
 - f. violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
 - g. violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
 - h. mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell'articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
 - i. grave violazione delle obbligazioni di cui all'articolo 10, comma 5;
 - j. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;
 - k. rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 21:
- a. qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
 - i. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
 - b. qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:
 - i. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e); (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato "Capitolato di Gestione" configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l'inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.

38. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - a. la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
 - c. una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
 - d. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 12.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 37, comma 3.

39. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 37 e 38, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad

adempire. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.

3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:
 - a. il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
 - b. il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all'articolo 37.
5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

40. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l'ufficio e il nominativo del responsabile], all'indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell'Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

- a. il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
- b. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

41. REVOKA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al [indicare l'ufficio competente], indirizzo di posta elettronica certificata [indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 40, commi 3, 4 e 5.
3. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo 40, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

42. RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 30, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto.
2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

- a. il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;
- b. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro i 60(sessanta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'Opera in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

43. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.
2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero due anni prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero

dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

3. Il Documento denominato "Handback" definisce: a) le specifiche tecniche per la redazione del verbale di cui al comma 1; b) le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 2; c) i livelli di manutenzione e funzionamento delle Opere e dei beni che dovranno essere assicurati in caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso.
4. Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.
5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.
6. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

44. RIFINANZIAMENTO

1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.
2. Qualora per effetto del nuovo finanziamento: a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione del Concedente.
3. Qualora il rifinanziamento comporti dei benefici per il Concessionario, verificati attraverso l'inserimento delle opportune modifiche nel Piano Economico Finanziario contrattuale, detti benefici saranno condivisi con il Concedente in misura pari a un massimo del 33%.
4. Le Parti concordano le seguenti modalità di pagamento a favore del Concedente dei benefici frutto della condivisione predetta: proporzionale riduzione del Corrispettivo.

45. MONITORAGGIO

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 10, comma 3, lettere n) e p), e comma 5.

46. CONFORMITA' DELL'INTERVENTO

1. Il Concedente dichiara la piena conformità urbanistica, edilizia ed ambientale del progetto approvato.

47. SUBCONCESSIONE

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Concedente, al Concessionario è data facoltà di sub-concedere porzioni dell'Opera nel rispetto dei limiti posti dal progetto gestionale presentato in

sede di offerta, salvo modifiche espressamente autorizzate dal Concedente, ad eccezione della parte di [●].

48. PROPRIETA' DELL'OPERA

1. Il Concedente mantiene la proprietà degli impianti oggetto della Concessione esistenti al momento della stipula del presente Contratto ed acquisisce la proprietà delle Opere realizzate dal Concessionario ai sensi del Progetto Esecutivo a decorrere dalla data del Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione. Il Concedente acquisisce la proprietà di tutte le ulteriori Opere, eventualmente realizzate dal Concessionario a propria cura e spese. La proprietà di tali Opere decorre dalla data della Comunicazione di Ultimazione dei Lavori inviata dal Concessionario al Concedente.

49. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Concedente, titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679, informa il Concessionario che i dati/informazioni ad esso relativi verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza di cui alla citata normativa ed esclusivamente per le finalità attinenti all'esecuzione del presente affidamento ed all'assolvimento dei relativi obblighi di legge mediante strumenti, elettronici e cartacei, idonei a garantire la riservatezza. Il conferimento dei dati suddetti è pertanto necessario ed il relativo trattamento non richiede l'acquisizione del consenso. L'eventuale mancata/inesatta/incompleta comunicazione dei dati potrebbe impedire al Concedente l'adempimento dei propri obblighi contrattuali. I dati sono trattati ad opera del personale del Concedente e di eventuali terzi esterni alla medesima, appositamente designati responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nei casi in cui, per l'adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi dal Concessionario comunicati al Concedente, il Concessionario medesimo garantisce che tale comunicazione avverrà nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, impegnandosi ad acquisire, laddove necessario, il valido consenso degli interessati anche a beneficio del Concedente.

Il Concessionario assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi al personale del Concedente, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo di cui il Concessionario medesimo sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico. In tale ambito, il Concessionario si impegna al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679 e di cui al D.Lgs. 196/2003 e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria a garantire la riservatezza dei dati suddetti ed il loro trattamento secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Tutti i documenti predisposti dal Concessionario ai fini della presente Concessione sono e rimangono di proprietà dello stesso. Il Concedente s'impegna ad utilizzarli solo ed esclusivamente nei rapporti con il Concessionario ed a non divulgarli, né a portarli a conoscenza di terzi, qualora non diversamente previsto dalla normativa vigente.

50. SPESE CONTRATTUALI, DI REGISTRO E ACCESSORIE

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese di bollo e di registro e comunque, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse e i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione della Convenzione.

Tutti gli importi esplicitati nella presente Convenzione e nei suoi Allegati sono da intendersi IVA esclusa, salvo quando altrimenti indicato.

51. POTERI DI RAPPRESENTANZA

1. La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione dei patti corrispondenti.

52. MODALITA' DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA, CONTENZIOSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per la definizione delle controversie insorte eventualmente fra le Parti si applica, se ricorrono i presupposti, la procedura di accordo bonario, ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice degli Appalti.

Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si verifichino controversie, è esclusa la competenza arbitrale ed è pertanto competente il Giudice del luogo in cui il Contratto è stato stipulato.

53. COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - a. per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];
 - b. per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].
 - h. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

54. RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel Contratto e nella documentazione di Gara si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme contenute nel Codice Civile e nel Codice degli Appalti, nonché le norme vigenti in materia di documenti informatici ed ogni altra norma di regolazione dei negozi giuridici in materia di assunzioni, tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori, di trattamento economico e normativo della mano d'opera, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro nonché in materia di prevenzione mafiosa e di impiantistica.

[•], lì .././...

ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI

Documento 1: Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo e relativi allegati

Documento 2: Disciplinare tecnico di progettazione e di esecuzione dei lavori

Documento 3: Specificazioni delle caratteristiche del servizio che comprendono il Programma delle misure e verifiche (programma, finalizzato alla determinazione e alla verifica contrattuale del miglioramento dell'efficienza energetica ed economica ottenuto comprendente gli strumenti di misura utilizzati, la continuità/periodicità della misurazione, le unità di misura e/o gli indici specifici di consumo energetico evidenziando eventuali protocolli internazionali (per esempio IPMVP).

Documento 4: Meccanismo di rettifica del Corrispettivo

Documento 5: Piano Economico Finanziario

Documento 6: Quadro economico

Documento 7: Cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice e polizze

Documento 8: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell'articolo [•] del Contratto

Documento 9: Relazione sui risparmi energetici comprensiva dei contenuti tecnici minimi in ottemperanza dell'appendice B della UNI CEI 11352, ovvero la Diagnosi Energetica Tempistica di realizzazione e messa in esercizio ovvero il Cronoprogramma dei lavori

ALLEGATO 2: DEFINIZIONI

Allegati: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l'elenco dei Documenti Contrattuali (Allegato 1), le definizioni (Allegato 2), la matrice dei rischi (Allegato 3).

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un evento di disequilibrio, dà luogo a:

- i. con riferimento al parametro TIR di Progetto o di Azionista: variazione di almeno [%] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto; o
- ii. con riferimento al parametro VAN di Progetto o di Azionista: variazione di almeno [%] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto.

Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Opera, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione;

Capitolato di Gestione: indica il documento "specificazione delle caratteristiche del servizio" allegato al Contratto e costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell'Opera, nonché dai Capitolati di gestione relativi ai Servizi Commerciali e Servizi a Tariffa, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, le specifiche tecniche dei Servizi, gli indicatori di Disponibilità e i parametri di controllo per tutto il periodo di durata del Contratto;

Certificato di Collaudo: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;

Collaudo: il collaudo dell'Opera risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

Collaudo in Corso d'Opera: il collaudo dell'Opera obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi dell'articolo 150 del Codice;

Concedente: il soggetto per conto del quale si realizza l'Opera e sono erogati i Servizi [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [], via [] n. [], C.F./P.I. [] ai sensi del Contratto;

Concessionario: l'aggiudicatario della Concessione [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [], via [] n. [], C.F./P.I. [] ai sensi del Contratto e la Società di Progetto a seguito del subentro all'aggiudicatario;

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto, ai sensi dell'articolo 164 e ss del Codice;

Consegna degli impianti: l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso degli impianti ai fini della dell'erogazione dei servizi oggetto di Concessione, attestato mediante

redazione del verbale di consegna di cui alla Linea Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Contratto: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

Contratto di appalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che è anche amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contratto di Finanziamento: il contratto di finanziamento sottoscritto in data [] ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, *inter alia*, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione dell'Opera [nei limiti di quanto indicato nel Piano Economico Finanziario];

Contratto di subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contributo: il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo ai sensi dell'articolo 165, comma 2, del Codice e dell'articolo 21 del Contratto;

Convenienza Economica: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori: il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Corrispettivo/Canone di Disponibilità: il corrispettivo da corrispondere al Concessionario per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali del servizio ai sensi dell'articolo 29 del Contratto e del Capitolato di Gestione;

Cronoprogramma: il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione degli impianti fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell'Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;

Direttore dei Lavori: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell'Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;

Direttore dell'Esecuzione: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

Direzione dei Lavori: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'Opera, nel rispetto di quanto previsto del Contratto;

Disponibilità dell'Opera: la piena ed effettiva fruibilità dell'Opera assicurata attraverso la relativa gestione, nel rispetto degli indicatori tecnici e funzionali indicati nelle Specifiche Tecniche dei Servizi e misurata attraverso gli Indicatori di Disponibilità stabiliti nel documento 5 "Meccanismo di rettifica del corrispettivo".

Documentazione di Gara: tutti i documenti relativi alla gara e così denominati: [ad es. Bando di Gara; lettera di invito, specifiche tecniche ecc.] [*da rivedere e adattare al caso concreto; a seconda del caso potranno essere inseriti anche riferimenti ai documenti contenenti istruzioni e informazioni fornite ai concorrenti, lo statuto della Concessionaria, capitolati speciali etc.*];

Documentazione Progettuale: il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;

Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'Allegato 1 del Contratto;

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 32 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

Fase di Costruzione: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di avvio del contratto e la data di scadenza della Concessione;

Fase di Progettazione: il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l'avvio della Fase di Costruzione;

Fattura Elettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all'art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione dell'Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Flusso di Cassa Disponibile: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento dell'Opera), tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA);

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.

Indicatori di Equilibrio: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista, elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

Indicatore/i di Disponibilità: l'indicatore chiave di prestazione (in inglese *Key Performance Indicators*), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità del servizio;

LLCR (Long Life Coverage Ratio): con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

Livello Minimo: il livello dell'Indicatore di Disponibilità, come specificato nel Capitolato di Gestione, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale il servizio consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

Manutenzione Ordinaria: , è un intervento atto a mantenere l'integrità originaria del bene, far fronte a guasti e contenere il normale degrado d'uso per garantire la vita utile del bene: questi interventi non modificano le caratteristiche originarie e non ne modificano la struttura essenziale e la destinazione d'uso. Tali interventi si configurano come interventi ricorrenti e di costo non elevato (in confronto al valore di rimpiazzo del bene) e in genere vengono eseguiti con periodicità costante, secondo il piano di manutenzione a corredo del progetto degli interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica.

Manutenzione Straordinaria: è un intervento non ricorrente e d'elevato costo, in confronto al valore di rimpiazzo del bene e ai costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso. La manutenzione straordinaria non comprende interventi che si rendono necessari a seguito di calamità naturali ed eventi socio-politici. La manutenzione straordinaria è data dalla somma della manutenzione straordinaria conservativa e della manutenzione straordinaria non conservativa.

Manutenzione straordinaria conservativa: è una manutenzione straordinaria che, pur essendo non ricorrente, risulta in larga parte preventivabile e si occupa di mantenere la funzionalità degli oggetti che compongono un impianto di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di alcune loro parti, fintanto che tali parti risultano disponibili sul mercato, ma non dell'oggetto stesso. Per gli oggetti non coperti da garanzia o le parti di essi non coperte da garanzia, la manutenzione straordinaria conservativa è limitata ad un massimo di 3 punti luce compresi nel medesimo impianto e su cui viene rilevata la necessità di intervenire attraverso una manutenzione straordinaria conservativa nella medesima giornata lavorativa; in caso contrario tali interventi verranno considerati come manutenzione straordinaria non conservativa.;

Manutenzione straordinaria non conservativa: è una manutenzione straordinaria che si occupa di attività non ricorrenti, d'elevato costo e non preventivabili. Tali attività possono comprendere anche la sostituzione dell'intero oggetto facente parte dell'impianto di illuminazione pubblica: in tal caso l'intervento si configura come intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica.

Messa in Esercizio: la data di effettivo inizio dell'erogazione dei Servizi, risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

Opera: l'opera [*specificarne la denominazione* •] oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal Concedente;

Parti: il Concedente e il Concessionario;

Piano Economico Finanziario (PEF): l'elaborato, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato al Contratto sub [*indicare all. n. •*], comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo;

Piano Economico Finanziario in Disequilibrio: il Piano Economico Finanziario allegato al contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui all'articolo 32, comma 1;

Piano Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario;

Piano di Manutenzione dell'Opera: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo in conformità al D.M. 28/03/2018 (Criteri Ambientali Minimi per il Servizio di Illuminazione Pubblica) e ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. È costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Procedimento: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.

Project Bond: le obbligazioni e/o i titoli di debito (in entrambi i casi anche dematerializzati) emessi dalla Società di Progetto ai fini del finanziamento della progettazione, costruzione e manutenzione dell'Opera in conformità all'articolo 185 del Codice.

Progetto Definitivo: il progetto di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre in fase di gara;

Progetto Esecutivo: il progetto di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre;

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica: il progetto di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del Codice;

Programma Manutentivo: documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari che straordinari;

Quadro Economico dell'opera: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell'intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l'importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del Codice; spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l'esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione: a) dell'arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per lavori; c) dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al Concessionario di perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario; d) dell'eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento o a titolo di prezzo dei beni; e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

Responsabile del Procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Servizi: i Servizi di Disponibilità;

Servizi di Disponibilità: i servizi di carattere tecnico e funzionale che consentono la piena e costante fruibilità dell'Opera, nel rispetto dei parametri individuati nel Capitolato di Gestione, e

che garantiscono la perfetta funzionalità e manutenibilità dell'Opera, pur attraverso la risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti;

Società di Progetto: [indicare la denominazione precisa], partecipata dai soggetti [indicare la denominazione precisa] e costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, che subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

Soggetto Espropriante: il titolare del potere di espropriare che cura il relativo procedimento;

Solidità Patrimoniale: l'attitudine dell'impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo che si traduce nelle capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale.

Sostenibilità Finanziaria: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

Spese Tecniche: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

Stato Avanzamento Lavori (SAL): il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal progetto per gli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

Value Testing: il metodo adottato per definire il valore dell'incremento dei costi di investimento e/o di gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato;

VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell'arco del periodo della Concessione;

VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: il valore creato o disperso, in termini monetari, dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione,

Varianti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d'opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 del Contratto.

ALLEGATO 3. MATRICE DEI RISCHI

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio	Effetti	Strumenti per la mitigazione del rischio ¹	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio Amministrativo	Rischio connesso al ritardo o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	bassa	Maggior Costo e/o Ritardi	Monitoraggio delle istanze autorizzative presentate	●			art.8 comma 1 art. 32 comma 1 lett b
Rischio Amministrativo	Rischio connesso al ritardo o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	bassa	Maggior Costo e/o Ritardi	Monitoraggio delle istanze autorizzative presentate		●		art. 3 comma 1 lett c art. 8 comma 2 art. 10 comma 3 lett c
Rischio Amministrativo	Rischio connesso al ritardo o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	bassa	Maggior Costo e/o Ritardi	Monitoraggio delle istanze autorizzative presentate	●	●		art. 8 comma 3
Rischio Espropri	Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o a maggiori costi di esproprio.	nessuna	Maggior Costo e/o Ritardi		●			Art. 32, comma 1, lettera c) Art. 46
Rischio Espropri	Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o a maggiori costi di esproprio.	nessuna	Maggior Costo e/o Ritardi			●		Art. 10, comma 2, lettera c) Art. 18, commi 3 e 4
Rischio ambientale	Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica.	molto bassa	Maggior Costo e/o Ritardi	Presidio e Monitoraggio	●			Art. 10, comma 2, lettera a)
Rischio ambientale	Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica.	molto bassa	Maggior Costo e/o Ritardi	Presidio e Monitoraggio		●		Art. 20, comma 1
Rischio di modificazione progettuale	Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori	molto bassa	Maggior Costo e/o Ritardi		●			Art. 9, comma 2
Rischio di modificazione progettuale	Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori e/o omissioni di progettazione	molto bassa	Maggior Costo e/o Ritardi			●		Art. 10, comma 2
Rischio di errore di progettazione.	Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione.	nessuna	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale modifica progettuale	piano dei controlli condiviso tra Concessionario, Direzione Lavori e Collaudatore		●		Art. 10, comma 2 Art. 19, comma 6
Rischio di ritardo nell'approvazione del Progetto.	Rischio connesso al ritardo nell'approvazione del Progetto esecutivo.	elevata	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale.		●			Art. 9, comma 2, lettera c)
Rischio di ritardo nell'approvazione del Progetto.	Rischio connesso al ritardo nell'approvazione del Progetto esecutivo.	elevata	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale.			●		Art. 11, comma 3, lettere b) Art. 22, comma 2
Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal Progetto.	Rischio connesso alla realizzazione dell'opera in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci.	nessuna	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni.			●		Art. 4, commi 2, lettera c), e 3 Art. 10, comma 3, lettera h) Art. 37, comma 2, lettera b)

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio	Effetti	Strumenti per la mitigazione del rischio ¹	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione.	Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta.	elevata	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale.	piano dei controlli condiviso tra Concessionario, Direzione Lavori e Collaudatore	●	●		Art. 4, comma 4
Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell'opera rispetto alle tempistiche fissate dal Cronoprogramma	Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario.		Applicazione penali. Riduzione della fase di gestione con conseguenti minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale	piano dei controlli condiviso tra Concessionario, Direzione Lavori e Collaudatore		●		Art. 10, commi 3, lettera h), 4 e 5 Art. 22, comma 1
Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore	Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni.		Ritardi e/o maggiori costi. Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta. Riequilibrio PEF.		●			Art. 20, commi 1 e 6 Art. 13, comma 3 Art. 34, comma 1, lettere b) e d)
Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore	Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni.		Ritardi e/o maggiori costi. Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta. Riequilibrio PEF.		●	●		Art. 34 comma 1, lettera a)
Rischio finanziario	Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Rischio di oscillazione dei tassi di interesse.	nessuna	Risoluzione del Contratto. Maggiori costi.			●		Art. 10, comma 3 lett e. Art. 36
Rischio commissionamento/ stakeholders (accettazione sociale)	Rischio che l'infrastruttura non riceva l'approvazione da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei confronti dell'Opera), necessaria per procedere alla realizzazione dell'Opera.	nessuna	Ritardi nella realizzazione. Contenziosi		●			Art. 9
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o indisponibilità dei fattori produttivi stessi come previsti nel progetto.	Rischio connesso all'oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi.	media	Maggior Costo e/o Ritardi		●	●		Art. 29
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche normative- regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione.	media	Maggior Costo e/o Ritardi		●			Art. 32, comma 1, lettera a) Art. 9
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche normative- regolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione	media	Maggior Costo e/o Ritardi			●		Art. 10 comma 3
Rischio di disponibilità	Rischio di indisponibilità totale o parziale dell'opera in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica; necessità di eseguire maggiori manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto a quelle previste e quantificate nel PEF, per carenze costruttive o carenza nello svolgimento delle precedenti attività di manutenzione	media	Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi. Decurtazioni del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente.	Piano delle manutenzioni		●		Art. 4, comma 2, lettere d) ed e) Art. 10, commi 1, 3, lettera l), 4 e 5 Art. 12, comma 1, lettera a) Art. 23, comma 2 Art. 24 Art. 25 Art. 30 Art. 39
Rischio di gestione	Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta. Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti. Rischio di mancata erogazione dei servizi.	media	costi e/o minori ricavi. Decurtazione del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente.	Piano delle manutenzioni		●		Art. 4, comma 2, lettera e) Art. 10, commi 1, 3, lettera h), 4 e 5 Art. 23, comma 2 Art. 24 Art. 26 Art. 29, Art. 30

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio	Effetti	Strumenti per la mitigazione del rischio ¹	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio di fallimento del gestore	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti.	nessuna	Possibile blocco dei servizi.			●		Art. 6, comma 2, lettere d) ed e) Art. 10, comma 5, lettere e) ed f)
Rischio di inflazione	Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti		Diminuzione ricavi.		●	●		Art. 29.2.3
Rischio assicurativo	Rischio di aumento dei costi assicurativi Rischio di impossibilità assicurativa		Risarcimento al concessionario in caso di risoluzione contrattuale			●		Art. 34
Rischio assicurativo	Rischio di aumento dei costi assicurativi Rischio di impossibilità assicurativa		Rischio di sopportazione di ulteriori costi oltre ad elementi/eventi oggetto di assicurazione		●			Art. 34

1 azioni adottate dal concessionario

